



Federazione
Motociclistica
Italiana

Regolamento tecnico Omologazione Impianti Sportivi

2026

Sezione Regole e Procedure

Documento del 11/03/2026

Approvata con:

Delibera n. 348 del Consiglio Federale F.M.I. n. 12 del 27/03/2026

Integrato in data 11/03/2026

Deliberazione della Giunta Nazionale C.O.N.I n. 160 del 26/05/2026

Publicato il 29/05/2026

1



Commissione Impianti

Sommario

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE 4

Art. 1 - Validità e ambito di applicazione 4

Art. 2 – Struttura regolamentare 5

Art. 3 - Linee Guida FMI 5

Art. 4 - Responsabile di pista 6

TITOLO II

DEFINIZIONI 7

Art. 5 - Impianti sportivi 7

a) *Impianti Permanenti* 7

b) *Impianti Temporanei* 8

Art. 6 - Omologazione 9

TITOLO III

ORGANISMI 11

Art. 7 - Direttivo Tecnico Impianti FMI 11

Art. 8 - Funzioni del Direttivo Tecnico Impianti Sportivi FMI 11

Art. 9 - Funzioni del Coordinatore del Direttivo Tecnico Impianti Sportivi
FMI 12

Art. 10 - Commissione Impianti FMI 12

Art. 11 - Formazione degli Ispettori tecnici / osservatori 13

Art. 12 - Incompatibilità degli Ispettori tecnici ed Osservatori 14

TITOLO IV

PROCEDURE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E ALLA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE 15

CAPO I

Omologazione di impianti sportivi permanenti 15

Art. 13 - Acquisizione e rilascio omologazioni ad impianti permanenti 15

Art. 14 - Cambio di titolarità (subentro) 16

Art. 15 - Visto tecnico preventivo (parere) FMI sul progetto 16

Art. 16 - Parere in linea tecnico sportiva CONI 17

Art. 17 – Richiesta di omologazione al termine dei lavori di costruzione di nuovi
impianti o ristrutturazione di impianti esistenti 18

Art. 18 - Manutenzione straordinaria 18

Art. 19 - Omologazione impianti esistenti 18



Federazione
Motociclistica
Italiana

Commissione Impianti

Art. 20 - Modifiche al Regolamento	18
Art. 21 - Ispezioni	19
Art. 22 - Calendario ispettivo	19
Art. 23 - Modalità di ispezione	19
Art. 24 - Ispezione con esito positivo	20
Art. 25 - Carenza documentale	20
Art. 26 - Ispezione con esito negativo	20
Art. 27 - Rilascio dell'omologazione all'esito dell'attività ispettiva	21
Art. 28 - Scadenza naturale e validità dell'omologazione	21
Art. 29 - Ispezioni d'ufficio	22

CAPO II

Omologazione di impianti sportivi temporanei 22

Art. 30 - Omologazione di impianti sportivi temporanei	22
Art. 31 - Condizione per il rilascio dell'omologazione temporanea	23
Art. 32 - Sopralluogo preventivo	23
Art. 33 - Ispezione con esito positivo	23
Art. 34 - Ispezione con esito negativo	23

CAPO III

Disposizioni organizzative 25

Art. 35 - Diritti di segreteria	25
Art. 36 - Termini delle procedure	25
Art. 37 - Archivio degli impianti sportivi	26



Titolo I **Ambito di applicazione**

Art. 1 - Validità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento in materia di impianti sportivi nell'ambito della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) si ispira e si conforma alle "Norme per l'impiantistica sportiva", approvate dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n° 1379 del 25/06/2008 e ss.mm.ii., alla Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n.1476 del 30/10/2012 ed alla normativa di legge vigente, a cui si rinvia per quanto non espressamente previsto.
2. Tutti gli impianti destinati alla pratica del motociclismo, così come indicato nelle leggi vigenti, devono essere conformi:
 - a) alle norme di legge che regolano la progettazione, costruzione ed esercizio, con particolare riferimento a quelle di sicurezza, igiene, superamento delle barriere architettoniche;
 - b) allo Statuto ed al Regolamento Organico della Federazione Motociclistica Italiana;
 - c) alle prescrizioni del presente Regolamento e ad ogni altra norma federale applicabile, in relazione al livello di attività esercitabile.
3. Il presente Regolamento e le ulteriori disposizioni in esso richiamate hanno lo scopo di definire livelli minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella realizzazione, ristrutturazione, gestione e manutenzione di impianti sportivi destinati all'attività motociclistica esclusivamente nell'ambito di manifestazioni, eventi ed allenamenti nell'ambito della FMI o da questa autorizzati qualora oggetto di specifica Convenzione con Enti di Promozione Sportiva.
4. In base alla tipologia e livello di competizione, il Regolamento definisce le procedure ed i requisiti per l'omologazione, in particolare le caratteristiche funzionali, geometriche, tecniche degli impianti e delle attrezzature utilizzate, nonché i relativi requisiti di sicurezza e di compatibilità ambientale.
5. Tutti gli impianti sportivi destinati allo svolgimento di attività organizzate o espressamente autorizzate dalla FMI devono essere omologati dalla Federazione medesima ai sensi della normativa di cui al precedente comma 1. L'omologazione ha validità esclusivamente in ambito federale.
6. Le disposizioni regolamentari federali in materia di impianti sportivi sono oggetto di periodico aggiornamento in ragione dell'evoluzione continua dei mezzi, dei piloti, delle tecniche di guida e delle protezioni al fine di una continua omologazione dei risultati sportivi e un costante adeguamento delle condizioni di sicurezza a fronte del progresso tecnico e tecnologico del settore.
7. I titolari, i gestori e coloro che svolgono funzioni di responsabilità di impianti sportivi omologati sono tenuti all'attento rispetto delle norme del presente Regolamento e alle ulteriori disposizioni richiamate.
8. I soggetti federali a vario titolo coinvolti nei procedimenti oggetto del presente Regolamento non sono in alcun modo responsabili per eventi ed



Commissione Impianti

attività che non si svolgono sotto l'egida della FMI in quanto sia l'ispezione che la successiva omologazione, rientrano in un sistema integrato di gestione e controllo esclusivamente federale che non include alcuna attività di competenza di altri enti.

9. Non è consentita alcuna deroga alle disposizioni per l'omologazione degli impianti ed alle regole di sicurezza definite nel presente Regolamento

Art. 2 – Struttura regolamentare

1. Il presente documento e le ulteriori disposizioni attuative, costituiscono un apparato regolamentare integrato di norme (c.d. “Regolamento Omologazione Impianti”, di seguito anche “ROI”) che definisce i requisiti minimi necessari, in particolare le caratteristiche funzionali, geometriche, tecniche degli impianti e delle attrezzature utilizzate, nonché i relativi requisiti di sicurezza e di compatibilità ambientale.
2. Le ulteriori disposizioni regolamentari federali sono suddivise in norme comuni (c.d. “Regolamenti generali”) e norme che tengono conto delle specificità delle singole specialità federali (c.d. “Regolamenti specifici”).

Allegato GENERALE	SEZIONE 1 – Regole e procedure
	SEZIONE 2 – Requisiti Comuni
Allegato ASFALTO	SEZIONE 3 – Velocità su Pista
	SEZIONE 4 – Velocità in salita
	SEZIONE 5 – Mini Velocità
Allegato OFF-ROAD	SEZIONE 6 – Supermoto
	SEZIONE 7 – Motocross
	SEZIONE 8 – Piste Ovali
	SEZIONE 9 – Fuoristrada generico

3. Le caratteristiche ed i parametri minimi degli impianti sportivi (suddivisi per specialità, tipologia e classificazione di impianto) sono elaborati in conformità agli standard definiti dalla *Fédération Internationale de Motocyclisme* (FIM) tenendo altresì conto del livello tecnico-sportivo della generalità degli atleti tesserati e licenziati FMI.

Art. 3 - Linee Guida FMI

1. Le linee guida, elaborate dalla FMI, costituiscono un documento di indirizzo per le nuove documentazioni, progettazioni e ristrutturazioni degli impianti ed hanno come obiettivo il miglioramento degli impianti sportivi e della gestione degli eventi dedicati alla pratica del motociclismo.
2. Tale documento è consultabile sul sito federale (www.federmoto.it) e soggetto a revisioni volte ad adeguare la disciplina federale alle più recenti norme e prassi in materia di sicurezza negli impianti, promuovendo a tal fine investimenti a lungo termine sugli stessi.



Federazione
Motociclistica
Italiana

Commissione Impianti

Art. 4 - Responsabile di pista

1. Al fine di un efficace ed efficiente controllo dell'attività di allenamento in pista nonché di ogni altra attività sportiva non competitiva dei tesserati e licenziati FMI, è istituita la figura del Responsabile di pista quale soggetto tesserato FMI, nominato dal titolare dell'omologazione con il ruolo di sovrintendere e monitorare l'attività non competitiva. A tal fine sono elaborate le "Regole attività non competitiva" volto a disciplinare in maniera organica e generale anche le attività sportive non competitive afferenti alle specialità di competenza della Federazione che si svolgono in impianti sportivi motociclistici.



Titolo II **Definizioni**

Art. 5 - Impianti sportivi

1. Ai sensi della normativa vigente per “**impianto sportivo**” si intende “la struttura, all’aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto”.
2. Le norme CONI distinguono inoltre gli impianti sportivi in:
 - a) **impianti sportivi agonistici**, in cui possono svolgersi attività ufficiali (agonistiche) della FMI;
 - b) **impianti sportivi di esercizio**, in cui possono svolgersi attività regolamentate dalla FMI di carattere sociale e promozionale dell’attività sportiva, non destinati all’agonismo, ovvero attività propedeutiche, formative e/o di mantenimento delle specialità sportive regolamentate dalla FMI.
3. La FMI svolge la propria attività istituzionale su impianti sportivi che, per lo scopo, debbono acquisire una apposita omologazione federale in funzione di:
 - a) tipologia (permanententi e provvisori)
 - b) livello (1°, 2°, 3°, 4°, 5°)
 - c) categoria (1a, 2a, 3a, 4a) assegnata per ogni singola manifestazione anche in virtù del livello dell’impianto.
4. Gli impianti sportivi si dividono in “impianti permanententi” ed “impianti temporanei”.

a) Impianti Permanententi

Per “impianti permanententi” si intendono le strutture, all’aperto o al chiuso, preposte in modo continuativo e non transitorio allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensive di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto. Nel tempo, possono essere sottoposti a interventi che, in funzione della loro importanza, si suddividono in:

- I. lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 comma a) del d.p.r. n. 380/2001, si intendono i lavori che vengono effettuati per tenere in efficienza l’impianto senza alterare i parametri generali e la funzionalità sportiva dello stesso (dimensioni della pista, caratteristiche del paddock e dei relativi edifici, caratteristiche della zona pubblico ecc.) a meno di piccole variazioni dovute alla natura stessa del materiale con il quale è realizzato l’impianto. Tali lavori, di cui il titolare ed il responsabile di pista sono responsabili, se correttamente eseguiti lasciano inalterata l’omologazione in essere.
- II. lavori di adattamento della pista, si intendono i lavori che devono essere effettuati per poter adattare il tracciato alle



Commissione Impianti

indicazioni dei tecnici della Commissione Impianti della FMI e/o a nuove normative nazionali ed internazionali. Tali lavori, interessano esclusivamente la pista e le aree e attrezzature ad essa strettamente correlate e non alterano la funzionalità complessiva dell'impianto, le strutture a servizio, le aree accessorie, i volumi presenti e la superficie destinata alle singole zone (pista, paddock, pubblico). I lavori di adattamento, sospendono l'omologazione in essere che potrà essere riattivata, previa comunicazione di termine lavori e successivo sopralluogo di verifica, da richiedere come specificato all'art. 17, comma 5.

- III. lavori di manutenzione straordinaria, si intendono i lavori per modifiche utili a rinnovare e sostituire parti localizzate degli impianti, nonché per realizzare ed integrare i servizi. Tali interventi sono tesi a conformare l'impianto a specifiche indicazioni o linee guida assunte da FMI. In assenza del visto tecnico federale di cui al successivo art. 15, preventivo alla realizzazione dell'intervento, l'omologazione cessa la sua validità.
- IV. lavori di nuova realizzazione o di ristrutturazione: si intendono i lavori che vengono effettuati quando si realizza ex novo o si interviene su un impianto esistente con opere di ristrutturazione o completamento, ad esclusione delle opere previste al comma precedente. Tali interventi sono tesi a conformare l'impianto a specifiche indicazioni o linee guida assunte da FMI. In assenza del "visto tecnico" di cui al successivo art. 15 preventivo alla realizzazione dell'intervento, l'omologazione cessa la sua validità.

b) Impianti Temporanei

Per "impianti temporanei" si intendono quelle aree temporaneamente allestite al fine di svolgervi manifestazioni sportive occasionali, in un arco temporale prestabilito, al termine delle quali vengono completamente smantellati e la loro area di sedime ritorna alla destinazione precedente.

5. Gli impianti sportivi motociclistici sono caratterizzati da uno spazio di attività sportiva a schema libero in cui si svolgono attività che possono comportare un rischio per la sicurezza; al fine di garantire la realizzazione di interventi almeno potenzialmente idonei a rendere un impianto sportivo adeguato alla pratica sicura delle discipline federali, la Federazione esprime un visto tecnico preventivo sul progetto dell'impianto stesso ai sensi del successivo art. 15.
6. Il progetto di nuova costruzione, ristrutturazione o modifica di un impianto sportivo deve essere redatto e firmato da un tecnico abilitato ai sensi della normativa vigente. Questi nella stesura del progetto è tenuto a verificare la sicurezza dell'impianto conformemente alle normative di legge, ai regolamenti e alle linee guida vigenti con riguardo sia all'area di attività sportiva sia all'area dedicata a spazi accessori e di supporto.



Art. 6 - Omologazione

1. Per “omologazione” di un impianto sportivo si intende l’attestazione di idoneità allo svolgimento delle competizioni e di propedeuticità all’omologazione dei risultati di un determinato livello e/o all’esercizio della pratica sportiva anche in allenamento, riferita ad un impianto sportivo realizzato, completo, potenzialmente funzionante ed il cui titolare sia un soggetto affiliato o riconosciuto dalla FMI (Moto Club o organizzatore) ed i cui fruitori siano esclusivamente tesserati e/o licenziati FMI.
2. L’omologazione ha un termine di validità indicato nell’atto di omologa, decorso il quale – salvo specifiche proroghe concesse dalla FMI – per il proseguo della pratica sportiva sull’impianto deve essere avanzata richiesta di nuova omologazione con le modalità indicate nel presente Regolamento.
3. L’omologazione viene rilasciata esclusivamente a Moto Club o organizzatori affiliati o riconosciuti dalla FMI che gestiscono le attività sull’impianto in virtù di un sistema federale integrato e coordinato con manutenzione e sorveglianza sotto la propria responsabilità.
4. L’omologazione sportiva garantisce la rispondenza dell’impianto ai requisiti regolamentari minimi previsti nella regolamentazione FMI. L’omologazione consente lo svolgimento dell’attività espressamente indicata nello specifico documento di omologa, a condizione che non vengano apportate modifiche all’impianto e che sia garantita una gestione integrata delle attività ai sensi della normativa vigente.
5. È escluso dal campo di applicazione del presente Regolamento il controllo e la verifica di tutti gli aspetti di natura non tecnico-sportiva, per i quali il richiedente l’omologazione, sotto la propria diretta responsabilità, è tenuto ad accertare preliminarmente e in fase di presentazione della richiesta di omologazione, attestare alla FMI; grava pertanto sul richiedente l’omologazione l’accertamento che l’impianto pienamente conforme alle norme di legge vigenti di natura non tecnico-sportiva.
6. L’omologazione sportiva si distingue in “base” o “estesa”:
 - a) l’omologazione “base” attesta la rispondenza dell’impianto sportivo ai criteri di sicurezza per lo svolgimento dell’attività sportiva motociclistica a carattere non competitivo;
 - b) l’omologazione “estesa” attesta la rispondenza dell’impianto sportivo ai criteri di sicurezza per lo svolgimento dell’attività sportiva motociclistica a carattere competitivo e, pertanto, è propedeutica all’omologazione del risultato sportivo.
7. L’omologazione può essere rilasciata con riferimento ad un impianto permanente o ad un impianto temporaneo.
8. L’omologazione di un impianto sportivo è rilasciata dalla Federazione al titolare dello stesso, la cui identità in fase istruttoria è attestata mediante la sottoscrizione di apposito modulo. È colui che gestisce l’impianto sportivo ed è, normativamente, l’unico responsabile della sicurezza. Il titolare esercita anche attività di coordinamento dei responsabili di altre



Federazione
Motociclistica
Italiana

Commissione Impianti

specifiche attività all'interno dello stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze gestionali ed organizzative specifiche delle singole attività. Il titolare ammette all'impianto solo coloro che hanno regolare titolo di accesso allo stesso nel rispetto della vigente normativa.



TITOLO III Organismi

Art. 7 - Direttivo Tecnico Impianti FMI

1. Al fine di accertare il ricorrere delle caratteristiche funzionali, geometriche, tecniche di un impianto e delle attrezzature utilizzate, nonché i relativi requisiti di sicurezza, per come disciplinati dal presente Regolamento, è istituito il Direttivo Tecnico Impianti FMI (di seguito anche solo "Direttivo").
2. Il Direttivo è l'organismo federale responsabile delle attività di omologazione di un impianto sportivo per la disciplina del motociclismo.
3. Il Direttivo è composto da un numero dispari di componenti comunque non superiore a 5 nominati, anche tra soggetti non tesserati FMI, dal Consiglio Federale, scelti tra:
 - a) soggetti regolarmente iscritti all'Albo Unico degli Ingegneri ovvero all'Albo Unico degli Architetti o all'Albo professionale dei Geometri, con comprovata esperienza in materia di impianti sportivi motociclistici
 - b) soggetti che abbiano ricoperto o stiano ricoprendo ruoli tecnici rilevanti sia nella pubblica amministrazione che in imprese private e con comprovata esperienza in materia di impianti sportivi motociclistici
4. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente FMI, nomina all'interno del Direttivo un Coordinatore. Il Coordinatore dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui al precedente comma 3, lett. a)
5. Il Direttivo può essere nominato anche in composizione monocratica purché il soggetto in questione, con le funzioni che il Regolamento assegna al Coordinatore, abbia i requisiti di professionalità di cui sopra al precedente comma 3, lett. a).
6. Oltre ai requisiti di cui ai precedenti commi, per la nomina a componenti del Direttivo è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti né provvedimenti di inibizione all'esercizio della professione superiori a due mesi.
7. L'organismo dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

Art. 8 - Funzioni del Direttivo Tecnico Impianti Sportivi FMI

1. Il Direttivo Tecnico Impianti Sportivi FMI è responsabile delle seguenti attività:
 - a) emissione dei visti tecnici preventivi secondo le procedure previste all'art. 15;



Commissione Impianti

- b) attraverso un suo componente nominato dal Coordinatore del Direttivo rilascia le omologazioni temporanee ai sensi del successivo art. 33, previa ratifica del Coordinatore;
 - c) formula al Consiglio Federale le proposte di aggiornamento del presente Regolamento;
 - d) svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.
2. Tutte le determinazioni del Direttivo sono insindacabili da parte dei soggetti richiedenti e, adottate a maggioranza dei suoi componenti
 3. La FMI garantisce il supporto alle attività del Direttivo tramite la Segreteria Commissione Impianti FMI.

Art. 9 - Funzioni del Coordinatore del Direttivo Tecnico Impianti Sportivi FMI

1. Il Coordinatore del Direttivo Tecnico Impianti Sportivi FMI è il soggetto responsabile del procedimento di rilascio delle omologazioni degli impianti sportivi e svolge le sue prerogative, avvalendosi dell'attività propedeutica svolta dalla Commissione Impianti.
2. In particolare, il Coordinatore del Direttivo:
 - a) sulla base della documentazione istruttoria, adotta i provvedimenti di omologazione degli impianti sportivi;
 - b) adotta le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza (c.d. "quick-response"), per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento;
 - c) fornisce indicazioni per il regolare svolgimento dell'attività della Commissione Impianti;
 - d) segnala agli organi ed alle Autorità competenti eventuali condotte rilevanti;
 - e) fornisce, nel rispetto delle norme e dei principi del presente Regolamento, ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dal Presidente federale e/o dal Segretario Generale FMI;
 - f) formula al Consiglio Federale le proposte di aggiornamento del presente Regolamento;
 - g) svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.
3. Tutte le determinazioni del Coordinatore del Direttivo sono insindacabili da parte dei soggetti richiedenti.
4. La FMI garantisce il supporto alle attività del Coordinatore del Direttivo tramite la Segreteria Commissione Impianti FMI.

Art. 10 - Commissione Impianti FMI

1. Al fine di svolgere le attività di natura tecnico-sportiva propedeutiche all'omologazione degli impianti sportivi per la pratica del motociclismo e di monitoraggio del rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, sono istituite le figure tecniche di "Ispettori Tecnici" e "Osservatori", iscritti all'interno di un apposito elenco che costituisce la "Commissione Impianti FMI".



Commissione Impianti

2. Le attività della Commissione Impianti sono dirette dal Coordinatore del Direttivo Tecnico Impianti FMI che fornisce agli Ispettori Tecnici ed agli Osservatori le indicazioni operative per il regolare svolgimento delle rispettive attività.
3. La FMI garantisce il supporto alle attività della Commissione Impianti tramite la Segreteria Commissione Impianti FMI.
4. Gli Ispettori Tecnici iscritti all'elenco della Commissione Impianti, sono soggetti regolarmente tesserati che, previo riconoscimento della qualifica tecnico-sportiva in ambito federale e sottoscrizione annuale all'elenco stesso, svolgono le attività propedeutiche necessarie all'omologazione degli impianti sportivi. Gli Ispettori Tecnici possono essere incaricati dal Coordinatore di svolgere anche attività di monitoraggio presso impianti e, qualora componenti del Direttivo Tecnico, possono essere incaricati di rilasciare Omologazioni temporanee.
5. Gli Osservatori sono soggetti regolarmente tesserati che, previo riconoscimento della qualifica tecnico-sportiva in ambito federale, svolgono le attività di monitoraggio del rispetto delle norme del presente Regolamento presso gli impianti già in possesso di omologazione.

Art. 11 - Formazione degli Ispettori tecnici / osservatori

1. Per accedere all'attività sportiva formativa e abilitativa, l'Ispettore Tecnico deve:
 - a) essere regolarmente tesserato FMI;
 - b) essere in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o laurea ad indirizzo tecnico o scientifico.
2. Per accedere all'attività formativa e abilitativa, l'Osservatore deve:
 - a) essere regolarmente tesserato FMI;
 - b) essere soggetto con comprovata esperienza in materia di impianti e sicurezza sportiva (a titolo esemplificativo, essere stato pilota licenziato di livello almeno nazionale ovvero aver ricoperto ruoli tecnici di Direttore di Gara e/o Commissario).
3. Oltre ai suddetti requisiti soggettivi, è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
4. Gli Ispettori Tecnici e gli Osservatori per ottenere il rilascio della qualifica tecnico-sportiva in ambito federale devono partecipare all'attività formativa organizzata dal Direttivo Tecnico Impianti FMI e superare specifica prova abilitativa.



Federazione
Motociclistica
Italiana

Commissione Impianti

5. Pena la sospensione della validità della qualifica, almeno una volta ogni due anni gli Ispettori Tecnici e gli Osservatori sono tenuti a partecipare ad un corso di aggiornamento, organizzato dal Direttivo Tecnico Impianti FMI.
6. Gli Ispettori tecnici e gli Osservatori vengono incaricati dal Coordinatore del Direttivo Tecnico Impianti FMI periodicamente in base alle necessità dettate dal turn-over o dall'aumento dell'attività, tra i soggetti abilitati presenti in elenco ed in regola con la formazione ed il tesseramento.

Art. 12 - Incompatibilità degli Ispettori tecnici ed Osservatori

Gli Ispettori tecnici e gli Osservatori non possono svolgere la propria attività in situazioni di incompatibilità, tra cui quelle individuabili dal Codice di Comportamento Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice Etico FMI. In particolare l'Ispettore Tecnico e l'Osservatore:

- a) non possono prendere parte all'attività di competenza di un impianto nel quale sia stato coinvolto professionalmente (progettista, direttore dei lavori, dipendente, interesse personale).
- b) non possono essere coinvolti nell'organizzazione di eventi su impianti ove hanno svolto l'attività di competenza ai fini dell'omologazione, se non per consulti tecnici correlati all'attività stessa di Ispettore Tecnico o Osservatore previa autorizzazione del Coordinatore del Direttivo Tecnico Impianti FMI.



TITOLO IV PROCEDURE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E ALLA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE

CAPO I Omologazione di impianti sportivi permanenti

Art. 13 - Acquisizione e rilascio omologazioni ad impianti permanenti

1. Per lo svolgimento dell'attività in impianti sportivi permanenti, la FMI prevede il rilascio delle seguenti omologazioni:
 - a) omologazione base per le attività non competitive che abilita alla conduzione, da parte di Moto Club affiliati o Organizzatori in possesso di licenza di Organizzatore FMI, di sessioni di allenamento, anche individuali, purché effettuati esclusivamente da piloti tesserati FMI in possesso della licenza/tessera sportiva secondo le modalità previste dalla Circolare FMI dell'anno in corso, nonché attività didattiche ed altre attività di avviamento allo sport;
 - b) omologazione estesa per l'attività competitiva che abilita allo svolgimento di gare e altre manifestazioni di natura competitiva effettuate sotto l'egida della FMI e di prove ad esse correlate.
1. È fatto obbligo l'esposizione presso l'impianto del:
 - a) documento di omologazione;
 - b) targa (all'ingresso dell'impianto) attestante l'omologazione FMI;
 - c) regolamento di impianto e di comportamento.
2. In caso di mancato rilascio dell'omologazione ovvero di revoca o scadenza della stessa, il gestore è tenuto a dare pronta comunicazione all'utenza e comunque rendere noto ai frequentatori dell'impianto che la sua utilizzabilità ai sensi delle norme della FMI è sospesa o comunque non valida.
3. La FMI rilascia l'omologazione base ad un impianto sportivo permanente attraverso la seguente procedura:
 - a) istanza presentata dal Moto Club / Organizzatore titolare dell'impianto, alla quale deve essere allegata idonea planimetria ai fini del sopralluogo;
 - b) esibizione del parere CONI sull'impianto (nei casi previsti);
 - c) sussistenza del visto tecnico preventivo (parere) emesso da FMI sull'impianto (nei casi previsti) ai sensi del successivo art. 15;
 - d) pagamento dei Diritti di Segreteria e trasmissione della relativa contabile alla Segreteria Commissione Impianti FMI; in assenza del pagamento e della trasmissione all'istanza presentata non viene dato seguito
 - e) sopralluogo, con esito positivo, dell'Ispettore Tecnico della Commissione Impianti;
 - f) valutazione positiva da parte del Coordinatore del Direttivo Tecnico Impianti FMI della documentazione istruttoria predisposta dai tecnici incaricati della Commissione Impianti.



Commissione Impianti

4. La FMI rilascia, invece, l'omologazione estesa (per attività competitiva) ad un impianto sportivo al ricorrere dei seguenti presupposti:
 - a) preventivo rilascio di omologazione base con livello compatibile con la manifestazione in programma;
 - b) specifica richiesta del Moto Club / Organizzatore allo svolgimento della manifestazione;
 - c) consenso del Titolare dell'Omologazione base nel caso in cui il soggetto richiedente l'omologazione estesa non sia il richiedente
5. In tutti i casi in cui venga svolta attività non competitiva, la validità dell'omologazione è ratificata dal Responsabile di pista che autorizza l'avvio dell'attività stessa.
6. In tutti i casi in cui venga svolta attività competitiva il Direttore di Gara ha l'onere di assicurarsi che siano state attuate tutte le prescrizioni di sicurezza prima dell'inizio della manifestazione; il Direttore di gara può essere coadiuvato, qualora richiesto, da un Osservatore o un Ispettore Tecnico della Commissione Impianti.

Art. 14 - Cambio di titolarità (subentro)

1. In caso di subentro da parte di un nuovo Moto Club o società in possesso di licenza di organizzatore è possibile richiedere alla Segreteria Commissione Impianti FMI l'aggiornamento della titolarità dell'omologazione di un impianto inviando all'indirizzo impianti@pec.federmoto.it il Modello "Dichiarazione di Titoralità" compilando la sezione subentro. Il modulo deve essere sottoscritto dall'attuale titolare e da colui che subentra nella titolarità. I dati del titolare sono aggiornati dalla FMI previa regolare acquisizione della documentazione.

Art. 15 - Visto tecnico preventivo (parere) FMI sul progetto

1. Sulla base del progetto trasmesso dal richiedente, la Federazione per il tramite del Direttivo Tecnico Impianti FMI esprime il proprio visto tecnico preventivo (parere) sulla base di valutazioni che fanno riferimento ai minimi parametrici riportati nei Regolamenti federali. In caso di progettazione di nuovi impianti o interventi su impianti esistenti tale parere è espresso con riferimento ai progetti o alla richiesta di conformità presentata dal titolare/gestore dell'impianto.
2. Il visto tecnico preventivo è propedeutico al parere CONI (ove necessario) ai sensi della delibera CONI n. 1476/2012.
3. Il visto tecnico non sostituisce in alcun modo l'atto di omologa dell'impianto ma costituisce un parere preliminare e necessario al fine di garantire la realizzazione di interventi almeno potenzialmente idonei a rendere un impianto sportivo idoneo alla pratica sicura delle discipline federali.
4. L'istanza deve essere trasmessa alla Segreteria Commissione Impianti FMI utilizzando il **Modulo D** di richiesta con allegata:
 - a) gli elaborati progettuali redatta conformemente a quanto indicato nel Regolamento Impianti Sezione Comune



Commissione Impianti

- b) copia del pagamento dei relativi diritti di segreteria per l'esame progetto di cui alla Tabella Importi diritti di segreteria
5. Al ricevimento della pratica, la Segreteria Commissione Impianti FMI verifica la formale completezza della documentazione e, in caso positivo, la sottopone all'esame del Direttivo Tecnico Impianti che rilascia il proprio parere.
 6. Qualora la documentazione risultasse incompleta o comunque formalmente carente, la Segreteria Commissione Impianti FMI, sentito il Coordinatore, richiede l'integrazione dei documenti mancanti o realizzati in maniera difforme alla normativa vigente. Ricevuta l'integrazione documentale, la pratica è trasmessa al Direttivo Tecnico Impianti per l'emissione del parere. Se entro 60 giorni dalla richiesta di integrazione non perviene la documentazione richiesta, la pratica è archiviata e per l'ottenimento del parere è necessaria l'istruzione di una pratica ex novo.

Art. 16 - Parere in linea tecnico sportiva CONI

1. Ai sensi dell'art. 3 punto 6 del citato D.M. 18/03/1996 e dell'art. 6 dei "Principi Informativi per lo Sviluppo dell'Impiantistica Sportiva" (Deliberazione G.N. CONI n. 334 del 8 Ottobre 2012) il parere in linea tecnico sportiva di competenza del CONI – assunto secondo le procedure di emissione contenute nel "Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva" – è obbligatorio e vincolante e deve essere acquisito e trasmesso alla Segreteria Commissione Impianti FMI preliminarmente al sopralluogo e all'ottenimento dell'omologazione FMI per tutti i nuovi impianti.
2. Parimenti il parere vincolante del CONI deve essere acquisito e presentato alla FMI in caso si vogliano apportare modifiche e/o ristrutturazioni all'impianto intendendosi con ciò ogni variazione distributiva o funzionale di cui agli interventi riportati all'art. 3 del d.p.r. n. 380/2001 lettere b), c), d), e), ad eccezione degli interventi:
 - di cui alla lettera a) del citato art. 3 d.p.r. n. 380/2001;
 - richiesti dalla Federazione e/o dalla FIM per adeguare il tracciato ai nuovi standard di sicurezza;
 - imposte dall'evoluzione dei mezzi da competizione;
 - che interessino la sola zona di attività sportiva (nel caso del motociclismo si intende tutto ciò che si trova all'interno della recinzione della pista, ricomprendendo quindi non solo il tracciato vero e proprio ma anche le zone neutre, le banchine, le strade di soccorso, le barriere, le recinzioni interne di divisione delle corsie, ecc.).



Art. 17 – Richiesta di omologazione al termine dei lavori di costruzione di nuovi impianti o ristrutturazione di impianti esistenti

1. Al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione, per il rilascio dell'omologazione, deve essere inoltrata specifica richiesta di sopralluogo – per il tramite della Segreteria Commissione Impianti FMI – al Coordinatore del Direttivo Tecnico Impianti FMI.
2. L'istanza deve essere trasmessa compilando il **Modulo B** con allegata:
 - a) la documentazione grafica specifica, redatta conformemente al Regolamento Impianti Sezione Comune sulla quale è stato espresso Visto Tecnico favorevole da parte del Direttivo Tecnico;
 - b) copia del pagamento dei diritti di segreteria per il sopralluogo da parte del Tecnico;
 - c) copia del Parere in linea tecnico sportiva, come prescritto dall'art. 6 del Regolamento CONI sui "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva".
 - d) attestazione di titolarità dell'impianto.
3. Al ricevimento della documentazione di cui sopra, il Coordinatore del Direttivo tramite la Segreteria Commissione Impianti FMI nomina un Ispettore tecnico per il sopralluogo finale la cui data è concordata dallo stesso Ispettore direttamente con il richiedente informando la Segreteria Commissione Impianti FMI. Effettuato il sopralluogo, l'ispettore trasmette il verbale di ispezione alla Segreteria Commissione Impianti FMI, che lo sottopone al Coordinatore del Direttivo Tecnico Impianti FMI, il quale, esaminati i risultati dell'ispezione e richiesti eventuali chiarimenti o approfondimenti, entro alcuni giorni lavorativi (fatta salva la sospensione dei termini per la richiesta di integrazioni), rilascia il documento di omologazione o comunica il diniego specificando i motivi ostativi al rilascio. In nessun caso potrà essere invocato il silenzio-assenso.

Art. 18 - Manutenzione straordinaria

1. In caso di interventi di manutenzione straordinaria all'impianto, l'*iter* per l'ottenimento di nuova omologazione è il medesimo di cui ai precedenti artt. 15-17.

Art. 19 - Omologazione impianti esistenti

1. In caso di omologazione di impianti esistenti mai omologati dalla FMI, ma dotati di parere in linea tecnico sportiva del CONI o di parere di conformità del CONI, il documento di omologazione può essere rilasciato dal Direttivo Tecnico Impianti FMI solo dopo l'ottenimento del parere di cui all'art. 15 e i conseguenti adempimenti di cui all'art. 17.

Art. 20 - Modifiche al Regolamento

1. In caso di modifica del Regolamento di omologazione, è cura della FMI darne opportuna informazione tramite i canali informativi federali. In tal



Commissione Impianti

caso, i Titolari/Gestori sono tenuti ad adattare i loro impianti ai nuovi Regolamenti ed attivare una nuova procedura di omologazione seguendo il percorso di cui ai precedenti artt. 15-17.

Art. 21 - Ispezioni

1. L'ispezione (in seguito anche "sopralluogo") è un'attività *in loco* volta a constatare la qualità e le caratteristiche dell'impianto nonché il suo stato manutentivo e la conformità rispetto alla documentazione progettuale fornita dal Titolare.
2. L'ispettore incarico ai sensi del presente Regolamento esegue controlli a campione, tra la documentazione progettuale fornita e lo stato dei luoghi, verificando anche l'adempimento delle eventuali prescrizioni contenute nel visto tecnico preventivo e il soddisfacimento dei requisiti minimi regolamentari. Qualora necessario impartisce prescrizioni integrative suddividendole per tipologia di importanza (allestimenti o lavori) e in relazione alla tipologia di omologazione (base o estesa).

Art. 22 - Calendario ispettivo

1. La Segreteria Commissione Impianti FMI predispone annualmente un calendario dell'attività ispettiva condiviso con il Coordinatore del Direttivo Tecnico tra 01/09 e 30/03 di ciascun anno, tenuto conto delle istanze pervenute entro il 30/08 e delle attività e lavori eventualmente previsti negli stessi impianti richiedenti.
2. Per comprovate esigenze il Coordinatore può riprogrammare le attività ispettive della Commissione e prevedere altresì specifiche attività di monitoraggio negli impianti sportivi omologati.

Art. 23 - Modalità di ispezione

1. L'ispettore incaricato, alla presenza del Responsabile di pista e/o del Titolare dell'impianto:
 - a) verifica, anche a campione, la coerenza tra la documentazione dell'impianto e lo stato reale dello stesso;
 - b) verifica l'esecuzione di eventuali lavori di modifica sulla base di parere (visto tecnico) precedentemente emesso;
 - c) verifica che siano soddisfatte tutte le condizioni impiantistiche minime allo svolgimento dell'attività per la quale viene richiesta l'omologa;
 - d) rilascia prescrizioni e/o raccomandazioni in accordo ai vigenti regolamenti. Ai fini dell'omologazione l'ispettore è tenuto a trasmettere alla Segreteria Commissione Impianti FMI ogni ulteriore eventuale osservazione in materia di impiantistica sportiva e di sicurezza anche al di là dei regolamenti e delle norme qui richiamate qualora egli ne ravvisasse la necessità o l'opportunità.
2. Il Coordinatore del Direttivo Tecnico Impianti FMI può incaricare gli Ispettori Tecnici e gli osservatori di condurre attività di monitoraggio anche in occasione di manifestazioni per verificare la corretta funzionalità in gara dell'impianto.



Art. 24 - Ispezione con esito positivo

1. Al termine dell'attività ispettiva, l'Ispettore Tecnico redige un apposito *Foglio di avvenuto sopralluogo*, controfirmato dal Titolare e/o dal Responsabile di pista. Qualora in tale sede non si ravvisino elementi ostativi, l'Ispettore Tecnico trasmette - per il tramite della Segreteria Commissione Impianti FMI - la documentazione istruttoria, compreso il caricamento a sistema dei dati costituenti il verbale e i relativi allegati (foglio di avvenuto sopralluogo, documentazione grafica acclusa e copia dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria), al Coordinatore del Direttivo Tecnico Impianti FMI per sua valutazione ed eventuale rilascio dell'omologazione.
2. La responsabilità della corretta manutenzione e del rispetto delle prescrizioni impartite è in capo al titolare dell'impianto e al responsabile di pista per quanto di competenza.
3. Il Verbale di sopralluogo e gli allegati sopracitati costituiscono gli atti di istruttoria necessari per l'emissione dell'Omologazione che compete esclusivamente al Coordinatore del Direttivo Tecnico Impianti FMI.

Art. 25 - Carenza documentale

1. Qualora nel corso del sopralluogo l'impianto venisse considerato conforme ai minimi regolamentari FMI ma dovesse emergere una carenza/incoerenza documentale, il procedimento è sospeso tramite il rilascio dell'attestato di carenza documentale e l'eventuale Omologazione in essere decade.
2. La nuova documentazione richiesta dall'ispettore deve essere trasmessa dal Titolare dell'Impianto alla Segreteria Commissione Impianti FMI entro 30 gg dalla data dell'attestato: decorso tale termine la pratica è archiviata automaticamente con esito negativo; in tal caso per l'ottenimento dell'omologazione deve essere presentata una nuova richiesta, fermo il necessario pagamento degli oneri previsti.
3. È onere del titolare la redazione e consegna di atti e documenti corrispondenti alla reale situazione dei luoghi. Ogni difformità o incongruenza rispetto al progetto fornito alla FMI e ai minimi regolamentari, ancorché non rilevati in sede di sopralluogo, è imputabile al titolare dell'impianto richiedente l'omologazione.

Art. 26 - Ispezione con esito negativo

1. Qualora nel corso del sopralluogo emergano lavori da eseguire e/o modifiche da apportare all'Impianto, l'Ispettore Tecnico redige un "verbale di sopralluogo con esito negativo", indicando nello stesso i lavori da eseguire al fine di renderlo omologabile.
2. Copia di tale Verbale è consegnata al titolare dell'Impianto o un suo rappresentante e alla Segreteria Commissione Impianti FMI.
3. Il Titolare, ultimati i lavori prescritti, previa compilazione di apposita istanza e versamento dei diritti dovuti, richiede alla FMI per il tramite della Segreteria Commissione Impianti FMI un nuovo sopralluogo.



Art. 27 – Rilascio dell'omologazione all'esito dell'attività ispettiva

1. Sulla base della documentazione istruttoria trasmessa dall'Ispettore Tecnico alla Segreteria Commissione Impianti FMI, il Coordinatore del Direttivo Tecnico Impianti FMI, rilascia – al ricorrere delle condizioni prescritte – un'omologazione base attestante la rispondenza dell'impianto sportivo ai criteri di sicurezza per lo svolgimento dell'attività sportiva motociclistica a carattere non competitivo.
2. Il Coordinatore nel medesimo documento assegna altresì il livello indice della massima competizione potenzialmente ospitabile in quell'impianto (1°, 2°, 3°, 4°, 5°). In caso di rilascio di specifica omologazione estesa, tale livello esprime la massima tipologia di attività sportiva motociclistica a carattere competitivo che può essere condotta in quell'impianto.
3. Precedentemente allo svolgimento della manifestazione sportiva o in occasione della stessa il Coordinatore del Direttivo può disporre specifica attività presso l'impianto tesa a monitorare la funzionalità dell'impianto e l'operatività del titolare dell'omologazione.
4. A seguito dell'attività ispettiva (o di monitoraggio) il Coordinatore del Direttivo Tecnico Impianti FMI, sulla base della documentazione istruttoria, può adottare, qualora necessario, prescrizioni anche comportanti lavori e/o allestimenti necessari per l'ottenimento o il mantenimento dell'omologazione stessa. Sino all'esecuzione documentata delle prescrizioni la procedura di omologazione (ovvero, in caso di impianto già omologato, l'omologazione stessa) resta sospesa. Le prescrizioni possono indicare un termine entro il quale devono essere eseguiti gli interventi richiesti, decorso il quale la pratica è archiviata con esito negativo; in tal caso per l'ottenimento dell'omologazione deve essere presentata una nuova richiesta, fermo il necessario pagamento degli oneri previsti. Il titolare dell'impianto è tenuto a dar seguito alle disposizioni ricevute ed alle necessarie e continue manutenzioni senza l'adempimento delle quali l'omologazione non è da ritenersi in corso di validità.

Art. 28 - Scadenza naturale e validità dell'omologazione

1. L'omologazione di un impianto sportivo permanente ha, salvo diversa indicazione nell'atto di omologa o diversa determinazione della FMI, ha validità per l'anno solare in corso al momento del rilascio, con efficacia protratta sino al 30/04 dell'anno successivo. Termini di validità differenti possono essere disposti dal Coordinatore del Direttivo Tecnico Impianti FMI e indicate nel documento di omologazione.
2. È compito del Titolare dell'omologazione assicurare la continuità dell'omologazione.
3. L'omologazione perde inoltre la sua validità prima della sua scadenza naturale:
 - a) in caso di prescrizioni assunte dall'Ispettore Tecnico della FMI durante il sopralluogo e/o derivanti da nuove normative nazionali ed internazionali e/o richieste dal Direttivo Tecnico Impianti FMI aventi ad oggetto lavori di adeguamento dell'impianto; in tal caso l'omologazione



Commissione Impianti

- in essere decade e il Titolare dell'impianto è tenuto a richiedere una nuova omologazione una volta ultimati i lavori;
- b) nel caso in cui la FMI dovesse riscontrare un utilizzo improprio, delle alterazioni all'impianto o delle violazioni ai regolamenti federali ed al Codice Etico; in tali circostanze la FMI può, a suo insindacabile giudizio, procedere alla sospensione/annullamento dell'omologazione in essere nonché alla segnalazione agli organi competenti;
 - c) in caso di provvedimenti disciplinari degli organi di giustizia sportiva in capo al Titolare dell'omologazione che siano incompatibili con la regolare prosecuzione dell'attività;
 - d) in caso di mancato rinnovo dell'Affiliazione o della licenza di organizzatore da parte del Titolare.
4. Qualsiasi lavoro di modifica che esuli dalla manutenzione ordinaria, comporta la decadenza dell'omologa in essere e la necessità di avviare una nuova procedura di omologazione.
 5. Qualora necessario, i lavori di manutenzione straordinaria/ristrutturazione che si configurino in un generale miglioramento dell'impianto al fine di accrescerne le caratteristiche sportive e di sicurezza, possono essere pianificati e calendarizzati su più anni, previo nulla osta del Coordinatore del Direttivo Tecnico Impianti.

Art. 29 - Ispezioni d'ufficio

1. In caso di attività ispettive disposta d'ufficio dalla FMI, il Coordinatore per il tramite della Segreteria Commissione Impianti FMI invia preventiva comunicazione a Titolare/gestore dell'impianto.
2. Gli oneri delle ispezioni d'ufficio sono a carico della FMI. Qualora dovessero emergere elementi che comportano la decadenza dell'omologa, la riattivazione della stessa dovrà essere richiesta dall'impianto secondo la procedura prevista al precedente art. 17.

CAPO II

Omologazione di impianti sportivi temporanei

Art. 30 - Omologazione di impianti sportivi temporanei

1. La FMI rilascia l'omologazione ad un impianto sportivo temporaneo previa richiesta da parte del Titolare/Gestore di un sopralluogo, utilizzando il **Modulo C** da trasmettere alla Segreteria Commissione Impianti FMI con allegata la documentazione grafica specifica, redatta conformemente a quanto disposto nel Regolamento Impianti Sezione Comune e copia del pagamento dei relativi diritti di segreteria, e successiva ispezione con esito positivo.
2. La richiesta di sopralluogo può essere inoltrata anche dagli organizzatori della manifestazione unitamente al consenso del Titolare dell'Omologazione (se presente).
3. L'Ispettore Tecnico componente del Direttivo Tecnico incaricato dal Coordinatore effettuerà il sopralluogo nel/i giorno/i in cui viene allestito

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma RM – Tel. 06.32488.802

impianti@federmoto.it – impianti@pec.federmoto.it
www.federmoto.it



Commissione Impianti

l'Impianto in modo che, qualora lo ritenga necessario, possa rilasciare suggerimenti e/o prescrizioni in tempo reale ed ottenere l'immediata modifica del tracciato, delle protezioni di sicurezza e delle strutture annesse ed il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori.

4. In sede di sopralluogo, per una corretta valutazione dell'Impianto, all'Ispettore Tecnico incaricato deve essere consegnata documentazione grafica, così come allegata alla richiesta di sopralluogo.

Art. 31 - Condizione per il rilascio dell'omologazione temporanea

1. L'omologazione provvisoria viene rilasciata dal Direttivo Tecnico Impianti FMI nei seguenti casi:
 - a) impianto temporaneo realizzato appositamente per un singolo evento;
 - b) impianto temporaneamente allestito presso un struttura già omologata dalla FMI che tuttavia intenda realizzare un singolo evento competitivo per specialità o classi non ricomprese nell'omologazione. A tal fine risulta in ogni caso necessaria l'approvazione anche del layout gara da parte del Direttivo Tecnico Impianti FMI;
 - c) impianto permanente avente la procedura di omologazione FMI in corso.

Art. 32 - Sopralluogo preventivo

1. Nel caso di impianti temporanei che non abbiano mai ricevuto una omologazione o che abbiano apportato modifiche significative al Layout del circuito o agli allestimenti degli spazi accessori e/o di supporto è obbligatorio richiedere alla Segreteria Commissione Impianti FMI un sopralluogo preventivo necessario per definire, con l'ausilio di un componente della Commissione all'uopo incaricato dal Coordinatore del Direttivo, gli aspetti relativi alla sicurezza e logistici per la corretta progettazione dell'evento.
2. In mancanza di Sopralluogo preventivo o omologazioni già precedentemente rilasciate non sarà possibile rilasciare l'omologazione dell'impianto provvisorio necessaria per lo svolgimento dell'evento.

Art. 33 - Ispezione con esito positivo

1. Al termine dell'ispezione accertata la corretta applicazione delle eventuali modifiche e/o prescrizioni richieste e il ricorrere delle condizioni previste, il componente del Direttivo Tecnico, all'uopo incaricato, trasmette la documentazione istruttoria alla Segreteria Commissione Impianti FMI che la inoltra al Coordinatore del Direttivo Tecnico Impianti FMI per la ratifica di sua competenza.
2. L'omologazione rilasciata dalla FMI, resta valida esclusivamente per il periodo necessario allo svolgimento delle gare previste nel Regolamento Particolare della manifestazione, al termine della quale decade.

Art. 34 - Ispezione con esito negativo

1. Qualora l'impianto risultasse non omologabile a causa di lavori e/o modifiche sostanziali che non possano essere realizzati nei tempi utili del



Federazione
Motociclistica
Italiana

Commissione Impianti

sopralluogo e della manifestazione, l'Ispettore rilascia un apposito verbale di sopralluogo di esito negativo e la manifestazione non può svolgersi.



CAPO III

Disposizioni organizzative

Art. 35 - Diritti di segreteria

1. Per lo svolgimento dell'attività di ispezione, controllo, rilascio documenti di omologazione, visti tecnici preventivi in sede o sopralluoghi in sito, degli impianti la Federazione Motociclistica Italiana prevede la corresponsione da parte dei richiedenti di diritti di segreteria.
2. L'importo dei diritti di segreteria viene calcolato sulla base della tipologia e livello del circuito e sulla complessità del lavoro che viene svolto dagli Ispettori Tecnici in sede di sopralluogo e dalla Segreteria per il lavoro d'ufficio.
3. Tali Importi sono indicati nella "Tabella diritti di segreteria" ove sono anche indicate le eventuali sovrattasse in caso di urgenza rispetto alle normali tempistiche.

Art. 36 – Termini delle procedure

1. La richiesta di sopralluogo per le omologazioni base di un impianto sportivo avente carattere permanente, corredata da tutta la documentazione prevista, dovrà pervenire alla Segreteria Commissione Impianti FMI almeno 60 giorni prima della data per cui necessità l'omologazione stessa.
2. La richiesta di omologazione estesa essa deve essere inoltrata contestualmente alla presentazione del Regolamento Particolare con i tempi previsti dalle norme FMI.
3. La richiesta di sopralluogo per le omologazioni di un impianto sportivo avente carattere provvisorio, corredata da tutta la documentazione prevista, deve pervenire alla Segreteria Commissione Impianti FMI almeno 15 giorni prima della data per cui necessità l'omologazione, salvo quanto espressamente previsto. per gli impianti sportivi ove si svolgono le competizioni di supermoto per i quali la domanda va presentata 30 giorni prima della data della competizione.
4. Nel caso in cui sia necessario ricevere un sopralluogo preventivo la richiesta dovrà essere inviata almeno 60 giorni prima della data dell'Evento.
5. La richiesta di sopralluogo per gli impianti sportivi destinati alle attività di Velocità in Salita, corredata da tutta la documentazione prevista, dovrà pervenire alla Segreteria Commissione Impianti FMI almeno 45 giorni prima della data per cui necessità l'omologazione.
6. Qualsiasi richiesta di sopralluogo che pervenga mancante e/o carente degli elaborati grafici specifici e/o del pagamento dei diritti di segreteria, sarà considerata sospesa fino al completamento/regolarizzazione degli atti. In tale caso le scadenze sopra indicate vanno riferite alla data in cui la documentazione verrà regolarmente completata.



Federazione
Motociclistica
Italiana

Commissione Impianti

Art. 37 - Archivio degli impianti sportivi

1. Tutte le omologazioni emesse sono registrate nell'Archivio Impianti Omologati dove, in forma digitale, vengono conservati:
 - a) gli atti di omologa con i relativi allegati
 - b) i fogli di avvenuto sopralluogo redatti dagli Ispettori Tecnici
 - c) la documentazione grafica fornita dai richiedenti
2. I documenti di omologazione ed i verbali di sopralluogo saranno conservati digitalmente all'interno del sistema gestionale FMI.
3. La documentazione relativa alle omologazioni emesse dalla FMI sarà registrata nell'Archivio di cui sopra nel rispetto del Regolamento CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impianistica Sportiva".

***NOTA INFORMATIVA:**

La modulistica citata è disponibile sul sito federale all'indirizzo www.federmoto.it